



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

IL REVISORE UNICO DELL'ENTE

Parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO AI SENSI DELL'ART.24 CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.14 DEL 7/11/2017 E CONFERMATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.70 DEL 12/12/2018 E SUCCESSIVAMENTE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 18/12/2019

Il sottoscritto Dott. Stefano Sanesi, Revisore unico dei conti del comune di Campo nell'Elba

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 7/11/17 con oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE" con la quale veniva deciso di conservare le partecipazioni in tutte le società tranne che quelle in Fidi Toscana Spa in quanto società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente e non rientrante in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a),. Conseguentemente l'Ente avrebbe dovuto procedere all'alienazione delle 25 azioni per un valore nominale totale di euro 1300;

Peso atto delle delibere di Consiglio Comunale n. 70 del 12/12/2018 e 59 del 18/12/2019 con le quali venivano confermate le conclusioni della Revisione straordinaria delle partecipazioni adottata con la citata delibera n. 14 del 7/11/2017

Preso atto che l'Ente conformemente a quanto richiesto dall'art.20 comma 4 D.Lgs. n.175/2016 intende approvare entro il 31/12/2020 una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvato dal Consiglio Comunale in sede di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni;

Dato atto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P. entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni effettuando una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando tra l'altro quelle che devono essere dismesse;

Richiamato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c.1 e 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto Conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Campo nell'Elba e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Verificato il rispetto dei criteri sopra elencati nell'esame ricognitivo delle partecipazioni come indicato nella Relazione Tecnica allegata alla proposta di deliberazione

Visto l'esito della ricognizione del quale si riportano le conclusioni:

| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| ALATOSCANA S.P.A. | 01817930488 | 0,35 | mantenere | |
| ASA S.P.A. | 01177760491 | 0,349 | mantenere | |
| CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. | 01461610493 | 0,11 | mantenere | |
| FIDI TOSCANA S.P.A. | 01062640485 | 0,0008 | Avvio | della non indispensabile per |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------|---|--|
| | | | dismissione alienazione conclusa – richiesta di recesso inoltrata | per il perseguimento delle finalità dell'Ente non rientrando in alcuna delle categorie di cui all'art.4 (art.20 co.2 lett.a) |
| GAL ETRURIA SCRL | 01404240499 | 2,01 | mantenere | |
| RETIAMBIENTE S.P.A. | 02031380500 | 0,003 | mantenere | |
| A.T.L. S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE | 00867770497 | 0,60199 | Già in liquidazione volontaria | |

Preso atto nella proposta di delibera della volontà di procedere alla cessione a titolo oneroso o all'esercizio del diritto di recesso nella partecipazione in Fidi Toscana Spa e all'affidamento dell'incarico agli uffici competenti per predisporre le procedure per attuare quanto stabilito anche nella ricognizione delle partecipazioni come da delibera n.58 del 18/12/2019 .

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Prato, 14/12/2020

Il Revisore Unico

Dott. Stefano Sanesi



